



Condizioni speciali di contratto per l'acquisizione di servizi di manutenzione su personal computer (Convenzione PC 2) installati presso le sedi provinciali e centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

ALLEGATO 3 AL DISCIPLINARE DI GARA

CONDIZIONI SPECIALI

DI CONTRATTO

**PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI MANUTENZIONE SU
PERSONAL COMPUTER (CONVENZIONE PC 2) INSTALLATI
PRESSO LE SEDI PROVINCIALI E CENTRALI DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF)**

TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n. 19/E, p. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Ferruccio Ferranti, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Consip",

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche "Impresa",

PREMESSO CHE

- con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito per brevità anche "*Amministrazione*", ha affidato alla Consip lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse dell'Amministrazione per la prestazione dei servizi di manutenzione, sviluppo e formazione;

- l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo complessivo ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S" ;
- in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d'offerta; Allegato "II" - Capitolato tecnico; Allegato "III" - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;

tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 S

Oggetto e luogo della prestazione

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che

accetta, la prestazione del servizio di manutenzione *on site* per 22 (ventidue) mesi, sulle apparecchiature indicate nel Capitolato tecnico, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni, modalità, condizioni e termini, contenuti nel Capitolato Tecnico nel presente contratto.

2. Si precisa che la Consip e/o l'Amministrazione potrebbero dismettere, durante la vigenza contrattuale, l'uso di alcune apparecchiature oggetto del servizio di manutenzione di cui al presente contratto. L'Impresa prende atto e accetta, pertanto, che la Consip e/o l'Amministrazione potranno avvalersi della facoltà di recedere parzialmente dal servizio di manutenzione limitatamente alle apparecchiature dismesse. Il recesso non comporta alcun onere per la Consip e/o per l'Amministrazione. Tale recesso sarà formalizzato mediante apposita comunicazione scritta da parte della Consip, inviata all'Impresa con un preavviso di 30 gg., secondo le modalità e la disciplina di cui all'articolo 11 G. Ciò comporterà, dal giorno indicato nel preavviso, l'interruzione, nella quantità richiesta, delle attività, nonché l'adeguamento del relativo canone di pagamento alle quantità residue.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 2 S

Durata

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine il 31 dicembre 2007.
2. Si precisa che l'Impresa dovrà erogare il servizio di manutenzione dal 1° marzo 2006.

Articolo 3 S

Servizio di manutenzione

1. Il servizio di manutenzione dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli relativi alla manodopera, parti di ricambio, ritiro, imballaggio, riconsegna, nonché ogni altro onere finalizzato a mantenere e/o riportare in perfetto stato di funzionamento le apparecchiature.
2. La manutenzione comprende ogni prestazione atta al ripristino della piena funzionalità delle apparecchiature oggetto di manutenzione.
3. Ove la soluzione dei malfunzionamenti non intervenga entro i termini indicati nel Capitolato tecnico, la Consip applicherà le penali di cui al successivo articolo 6 S, salvo in ogni caso il risarcimento al maggior danno.
4. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
5. Il ritiro delle apparecchiature da sostituire e di quelle fornite in loro sostituzione, nonché la consegna delle apparecchiature in sostituzione e di quelle ripristinate dovranno essere effettuati a cura e spese dell'Impresa con le modalità e nei termini che verranno concordati con la Consip e/o l'Amministrazione.

Articolo 4 S

Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto

contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Consip e/o dell'Amministrazione.
3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Consip e/o dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
5. La Consip si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la

propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui al precedente comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 5 S

Subappalto

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

Articolo 6 S

Penali

1. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito del servizio di manutenzione di cui al precedente art. 3 S, si verifichi un ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato tecnico per la rimozione dei malfunzionamenti, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari a 200,00 € (duecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al momento del ripristino della piena funzionalità.
2. Qualora l'Impresa, su richiesta della Consip, non provveda alla sostituzione della apparecchiatura con una di analoga caratteristica, così come previsto nel Capitolato tecnico, la Consip applicherà all'Impresa

una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al momento della sostituzione.

3. Qualora l'Impresa trasferisca l'apparecchiatura, in luogo o locale diverso, senza il preventivo consenso della Consip, quest'ultima applicherà all'Impresa una penale pari a 300,00 € (trecento/00 Euro) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino al momento della sostituzione.
4. Qualora l'Impresa, nell'ipotesi prevista dal Capitolato tecnico, non restituisca al CC1 la nota contenente il numero d'ordine, identificativo della chiamata o non invii la mail di risposta, nel caso di apertura della chiamata via mail, la Consip applicherà all'Impresa una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo. Resta inteso che la mancanza, anche solo parziale, delle informazioni richieste nella suddetta nota, verrà considerata quale mancata consegna della stessa e sarà quindi soggetta alla penale di cui al presente comma. La medesima penale verrà applicata in caso di mancata consegna o ritardo dell'Elenco degli interventi di cui al Capitolato tecnico.
5. La Consip applicherà una penale pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
 - presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 7 S, comma 1;
 - immissione nella rete interna della Consip e/o dell'Amministrazione di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente

all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo complessivo di cui al successivo art. 7 S, comma 1.

6. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
7. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
8. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
9. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
10. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 7 S, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque

tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 7 S, comma 1.

Articolo 7 S

Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale globale, omnicomprendente, massimo per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari ad Euro _____ (_____), tale corrispettivo risulta dalla moltiplicazione del canone mensile per il numero complessivo di 22 (ventidue) di erogazione del servizio.
2. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.



Condizioni speciali di contratto per l'acquisizione di servizi di manutenzione su personal computer (Convenzione PC 2) installati presso le sedi provinciali e centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

5. L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

Articolo 8 S

Fatturazione e pagamento

1. Per il corrispettivo di cui al precedente articolo 7 S, comma 1, l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla data di inizio del servizio.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto ed al trimestre di riferimento e dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
3. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura sul conto corrente n. _____, intestato all'Impresa presso _____, Ag. _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. ____.
4. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 9 S

Risoluzione

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 G "Condizione particolare di risoluzione";
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del



contratto, ai sensi dell'art. 8 G;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi dell'art. 6 G;

f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 4 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art. 6 S "Penali", art. 3 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi di riservatezza", art. 7 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 10 G "Cauzione", art. 13 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 14 G "Trasparenza dei prezzi", art. 15 G "Subappalto", art. 18 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 19 G "Codice Deontologico", art. 20 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".

3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

Roma, lì _____

Consip S.p.A.

Dott. Ferruccio Ferranti

L'Impresa

il legale rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 3 S - Servizio di manutenzione;

Articolo 4 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo 6 S - Penali

Articolo 9 S - Risoluzione

- con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 2 G - Aumento

Articolo 3 G - Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 4 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo 5 G - Obblighi di riservatezza

Articolo 6 G - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 7 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 8 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 10 G - Cauzione

Articolo 11 G - Recesso

Articolo 12 G - Recesso per giusta causa

Articolo 13 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 14 G - Trasparenza dei prezzi

Articolo 15 G - Subappalto

Articolo 16 G - Foro esclusivo

Articolo 17 G - Trattamento dei dati personali

Articolo 18 G - Condizione particolare di risoluzione



Condizioni speciali di contratto per l'acquisizione di servizi di manutenzione su personal computer (Convenzione PC 2) installati presso le sedi provinciali e centrali del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Articolo 19 G - Codice deontologico

Articolo 20 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa

L'Impresa
il legale rappresentante
